

# COMUNE DI CASSINE

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

DELIBERAZIONE N. 33

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**OGGETTO: Determinazione aliquote I.M.U..**

L'anno **duemiltredici** addi **trenta** del mese di **settembre** alle ore **21,00** nella Sala delle adunanze consiliari.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

N. Ord	COGNOME E NOME		Presenti	Assenti
1	BALDI	Gianfranco Lorenzo	Si	
2	MACCARIO	Giancarlo	Si	
3	ARDITI	Sergio	Si	
4	GUAZZOTTI	Ornella		Si
5	CASSERO	Giampiero	Si	
6	PANSECCHI	Roberto	Si	
7	ROGGERO	Enzo	Si	
8	GOTTA	Maria Margherita	Si	
9	SARTORIS	Lorenzo Giovanni	Si	
10	VICARI	Sonny Dario		Si
11	VOLPI	Massimiliano		Si
12	LA MOTTA	Pietro	Si	
13	GOTTA	Franco Giovanni	Si	
14	GOTTA	Francesco	Si	
15	MACCARIO	Carlo Felice	Si	
16	LANZA	Maurizio	Si	
17	BELTRAME	Ilenia	Si	
		Totale	14	3

Partecipa alla seduta con funzioni consultive, referenti e di assistenza il Segretario Comunale **Dr. Silvio GENTA** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il **Sig. Giampiero CASSERO** nella sua qualità di Presidente del Consiglio assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 13 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, recante la disciplina dell'Imposta municipale propria, la cui entrata in vigore è stata anticipata all'annualità 2012;

Visto il D.Lgs. n. 23 del 14 marzo 2011, recante "Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale" ed in particolare gli articoli relativi all'Imposta municipale propria;

Visto l'art. 1, comma 380, della Legge n. 228 del 24 dicembre 2012, che ha riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, sopprimendo contestualmente la riserva statale relativamente alle altre categorie di immobili;

Visto l'art. 1, comma 380, lettera g), della Legge n. 228 del 24 dicembre 2012, che ha sancito la facoltà per i Comuni di aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76 per cento prevista per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (mentre per questa specifica categoria è esclusa la possibilità di diminuire l'aliquota, in considerazione della riserva statale);

Visto l'art. 13, comma 6, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo cui i Comuni possono modificare l'aliquota di base dell'imposta, pari al 0,76 per cento, sino a 0,3 punti percentuali in aumento o in diminuzione;

Visto l'art. 13, c. 13, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, ove stabilisce la vigenza delle disposizioni di cui all'art. 14, c. 6, del D.Lgs. 23/2011, che conferma la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997 anche per l'IMU;

Visto l'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, secondo cui le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

Visto l'art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo cui:

- dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;
- per gli anni 2012 e 2013, la detrazione di cui al punto precedente è maggiorata di € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di € 400,00;
- i Comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio; in tal caso il Comune che ha

adottato detta deliberazione non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione;

Visto l'art. 13, comma 13-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 (comma inserito dall'art. 4, comma 5, lett. l), D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 aprile 2012, n. 44 e, successivamente, così sostituito dall' art. 10, comma 4, lett. b), D.L. 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 giugno 2013, n. 64): *“A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”.*

Visto l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Considerato che il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2013 è fissato al 30 novembre 2013, come stabilito dall'art.8, comma 1, del D.L. 31/8/2013 n.102;

Vista l'esigenza di modificare in parte le aliquote IMU applicate nell'anno 2012, al fine di garantire gli equilibri di bilancio in considerazione dei tagli operati per l'anno 2013 sulle spettanze erariali;

Visto il D.L. n. 54 del 21/05/2013, nel quale viene stabilito:

- art. 1, comma 1: nelle more di una complessiva riforma della disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare, ivi compresa la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, volta, in particolare, a riconsiderare l'articolazione della potestà impositiva a livello statale e locale il versamento della prima rata IMU è sospeso per l'abitazione principale e relative pertinenze (esclusi fabbricati cat. A/1, A/8, A/9), terreni agricoli e fabbricati rurali;
- art. 2, comma 1: la riforma di cui all'art. 1 dovrà essere attuata nel rispetto degli obiettivi programmatici indicati nel documento di economia e finanza 2013 come risultante dalle relative risoluzioni parlamentari e, in ogni caso, in coerenza con gli impegni assunti dall'Italia in ambito europeo;

Dato atto che successivamente con l'entrata in vigore del D.L.102 del 31/8/2013 è stato cancellato il pagamento della prima rata dell'IMU per le seguenti categorie di immobili:

- abitazione principale e relative pertinenze (nella misura massima di un'unità per ciascuna delle categorie catastali C2, C6, C7), esclusi i fabbricati classificati nelle categorie A1, A8 e A9;

- unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi regolarmente assegnati dagli IACP o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi finalità degli IACP;

- terreni agricoli e fabbricati rurali di cui all'art.13, commi 4,5 e 8, del D.L. 06/12/2011 n.201, convertito con modificazioni dalla Legge 22712/2011 n. 214 e s.m.

E' stata inoltre annunciata, ma non ancora confermata, la cancellazione della seconda rata IMU in scadenza a Dicembre per le stesse tipologie di immobili. Inoltre sono state aggiunte altri casi sempre indicati nel suddetto Decreto legge, ma si è in attesa di eventuali variazioni che dovessero intervenire in fase di conversione in Legge o con l'approvazione della cosiddetta Legge di Stabilità.

Visto l'art. 13, comma 6, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all'approvazione del presente atto;

Uditi gli interventi:

- dell'Assessore Arditi che propone un aumento dell' 0,5 per cento dell'aliquota di base per l'esigenza di assicurare il pareggio di bilancio;
- del Consigliere Lanza che si dichiara contrario all'aumento e chiede quanto sia l'incidenza in aumento in termini di bilancio
- del Consigliere Gotta Franco Giovanni che nel dichiararsi contrario ricorda di aver, in passato, richiesto verifiche sulle unità immobiliari;

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile resi dal Segretario comunale e dal Responsabile del Servizio Finanziario;

Con voti 9 (nove) voti favorevoli e con il voto contrario dei Consiglieri Gotta Franco Giovanni, Maccario Carlo Felice, Gotta Francesco, Lanza e Beltrame, legalmente resi per alzata di mano:

#### **DELIBERA**

- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento ;
- 2) di **determinare le seguenti aliquote** per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria **anno 2013:**
  - **ALIQUOTA DI BASE 0,86 PER CENTO**
  - **ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE 0,4 PER CENTO**
  - **ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 0,2 PER CENTO**
- 3) di dare atto che **tali aliquote decorrono dal 1 gennaio 2013 ;**
- 4) di inviare la presente deliberazione, relativa all'Imposta Municipale Propria, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze.
- 5) di rendere, con successiva, separata ed unanime votazione il presente atto immediatamente esecutivo.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
F.to CASSERO Giampiero

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to GENTA Silvio

---

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE**

(art. 124 c. 2 D.Lgs. 18.08.2000 n. 267)

N. 40 Reg. pubblicazioni

Certifico, su conforme dichiarazione del Messo comunale, che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno - 9 OTT 2013 all'Albo Pretorio di questo Comune ove rimarrà esposta per quindici giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to GENTA Silvio

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

Visti gli atti d'Ufficio, si certifica che la suesata deliberazione è stata pubblicata nelle forme di Legge all'Albo Pretorio dell'ente ed è divenuta esecutiva il giorno 30 SET 2013 ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267.



IL SEGRETARIO COMUNALE  
GENTA Dr. Silvio

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Genta", written over a horizontal line.

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Li  
- 9 OTT 2013



IL SEGRETARIO COMUNALE  
GENTA Dr. Silvio

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Genta", written over a horizontal line.